

Assicurativo.it

Omicidio stradale per gli enti che curano i tratti stradali ?



di Spataro

Dalla circolare si legge: In virt  di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non   un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.

del 2016-07-04 su Assicurativo.it, oggi e' il 23.03.2025

Circolare - 25/03/2016 - Prot. n. 2251 - Reato di omicidio stradale

OGGETTO: Legge 23 marzo 2016 n. 41, recante: "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch  disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/2251/16/124/68

Roma, 25 marzo 2016

OGGETTO: [Legge 23 marzo 2016 n. 41](#), recante: "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch  disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016   stata pubblicata la [legge 23 marzo 2016, n. 41](#), recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonch  disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

La norma introduce nell'ordinamento due nuovi reati: il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime e reca numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada, necessarie a

dare completa attuazione alla previsione delle nuove figure delittuose il cui testo, opportunamente integrato e coordinato, per immediata evidenza si allega alla presente (all. 1).

Le nuove ipotesi di reato, contenute negli artt. 589-bis e 590-bis C.P., sono state costruite in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti ed attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto, sia pure con la previsione di pene diverse e proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita e dell'integrit  fisica.

Con la presente circolare, dopo una breve ricognizione delle nuove disposizioni, si intendono fornire le prime indicazioni operative per quanto riguarda gli aspetti afferenti in modo specifico all'attivit  di polizia, allo scopo di prevedere un'uniforme applicazione delle nuove disposizioni, restando comunque impregiudicata la necessit  di intraprendere diretti contatti con le locali Procure della Repubblica per adeguare, ove necessario, le indicazioni generali di cui alla presente circolare alle concrete direttive fornite dall'Autorit  Giudiziaria in sede locale, a cui compete il coordinamento dell'attivit  d'indagine per i nuovi reati.

1. OMICIDIO STRADALE

La nuova legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale   punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entit  in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.

Accanto ad un'ipotesi generica, di cui all'art. 589, comma 1, C.P., il reato di omicidio stradale si articola, infatti, in diverse ipotesi aggravate:

  un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in grave stato di alterazione (art. 589-bis, commi 2 e 3, C.P.);

  un'ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza (art. 589-bis, comma 4, C.P.);

  una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (art. 589-bis, comma 5, C.P.).

Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti di cui all'art. 589-bis, comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l'aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l'incidente, di cui all'art. 589-ter C.P. La norma, infine, prevede un'attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta del colpevole.

1.1 Omicidio stradale non aggravato

La fattispecie generica di omicidio colposo   costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell'art. 589 C.P., la reclusione da due a sette anni. Il reato pu  essere commesso da **chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale**, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. **In virt  di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non   un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.**

1.2 Omicidio stradale aggravato da stato di alterazione del conducente 1

Secondo la previsione dell'art. 589-bis, commi 2 e 3, C.P., l'omicidio   aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione. Infatti,   punito con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali o di mezzi pesanti, indicati dall'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), C.d.S., per l'applicazione della stessa pena   sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media, cio , con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l. Fuori dei casi indicati dall'art. 589-bis, commi 2 e 3, CP, che sono stati sopra illustrati,   invece punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l. (art. 589-bis, comma 4, C.P.).

Le ipotesi aggravate per alterazione ricorrono sole quando il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti guida un veicolo a motore. In Caso di guida di un veicolo senza motore, invece, ricorre sempre l'ipotesi di omicidio stradale non aggravato di cui all'art. 589-bis, comma 1, C.P.

1.3 Omicidio stradale aggravato da condotte particolarmente imprudenti

Quando il conducente di un veicolo a motore provoca la morte di una persona per effetto di una condotta considerata particolarmente pericolosa,   punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

L'art. 589-bis, comma 5, C.P. individua, infatti, una serie di condotte tipizzate che rendono manifesta tale significativa imprudenza e che sono costituite dal superamento del limite di velocit , dall'attraversamento di intersezioni con semaforo rosso, dalla circolazione contromano, dall'inversione di marcia in prossimit  o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e da sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita da linea continua. Allo scopo di consentire la corretta ed uniforme qualificazione di tali condotte e di ricondurrei comportamenti che costituiscono aggravante, da cui discendono pi  gravi conseguenze per l'omicida, alle specifiche previsioni del codice della strada, si forniscono le seguenti precisazioni.

a) Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, numero 1), C.P. (eccesso di velocit ), si rappresenta che la valutazione quantitativa della velocit  tenuta al momento dell'incidente pu  essere desunta dalle specifiche risultanze dei mezzi di prova individuati dall'art. 142 C.d.S. (appositi strumenti omologati ovvero tachigrafo di cui sono dotati alcuni veicoli pesanti) ovvero attraverso qualsiasi altro strumento tecnico che, direttamente o indirettamente, consenta di effettuare una siffatta valutazione in termini quantitativi esatti, ancorch  non omologato per l'accertamento di violazioni amministrative per

eccesso di velocità.

In particolare, in occasione del rilievo di un incidente stradale, potrà essere utile acquisire i dati contenuti nei dispositivi installati a bordo del veicolo dalle compagnie di assicurazione e nelle centraline che governano l'attivazione del sistema di airbag che, in molti casi, memorizzano la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'urto. Ove necessario, naturalmente, le operazioni tecniche relative dovranno essere autorizzate dall'autorità giudiziaria ed assistite dalle opportune garanzie difensive.

Per quanto riguarda le risultanze dei dati contenuti nel tachigrafo, si rappresenta che l'operazione di scarico dei dati dal dispositivo, non essendo atto irripetibile, può essere effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria secondo le consuete procedure amministrative, avendo cura di conservare i dati o i fogli di registrazione con le ordinarie garanzie del sequestro probatorio. Ogni altra traccia utile alla determinazione della velocità, ancorché definibile solo in modo indiretto attraverso successiva indagine peritale, dovrà essere in ogni caso acquisita con particolare cura, in ragione della sua rilevanza ai fini della determinazione della pena da parte del giudice e ciò anche quando la velocità non rappresenti la causa principale del sinistro stradale.

b) Con riferimento all'aggravante di cui al comma 5, n. 2), dell'articolo 589-bis C.P. concernente l'attraversamento dell'intersezione del semaforo disposto al rosso, valgono le medesime considerazioni soprarichiamate per l'aggravante di cui alla precedente lettera a) e, quindi, si richiama l'attenzione sulla necessità di acquisire eventuali testimonianze di altri utenti della strada o di risultanze video di telecamere di Sorveglianza presenti nella zona. Infatti, tali elementi di prova, ancorché non sufficienti a consentire la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 146, comma 3, C.d.S., possono comunque essere utilmente valutati dal giudice per l'applicazione dell'aggravante in argomento.

c) Affinché ricorra l'aggravante di cui al comma 5, n. 2) dell'art. 589-bis C.P., per l'ipotesi di circolazione contromano, occorre che il conducente di un veicolo a motore abbia impegnato una strada contromano, cioè abbia occupato in tutto o in parte la carreggiata o la parte di essa destinata all'opposto senso di marcia. La norma, in concreto, prevede l'aggravante in tutti i casi in cui ricorrano le violazioni previste dall'art. 143, commi 11 e 12 C.d.S. e dall'art. 176, commi 1, lettera a) e 19, C.d.S.

d) L'aggravante di cui al comma 5, n. 3) dell'art. 589-bis C.P. ricorre in tutti i casi in cui il conducente abbia effettuato un'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità. Se la violazione è commessa in autostrada o su una strada extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia è sempre vietata, perché sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimità o in corrispondenza di un tratto con andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui, ovviamente, la visibilità sia limitata.

e) L'ipotesi di omicidio aggravato di cui all'art. 589-bis, comma 5, numero 3) (sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale) si configura nel caso in cui un conducente di un veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati, come previsto dall'art. 148, comma 13 C.d.S.

f) L'aggravante di cui al numero 3) dell'art. 589-bis, comma 5, C.P., infine, si può concretizzare solo quando il conducente di un veicolo a motore che effettua il sorpasso in presenza di striscia orizzontale continua, per compiere tale manovra, sia costretto a superare, anche solo in parte, la stessa striscia con il proprio veicolo. Qualora, invece, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua, non ricorre il caso di omicidio aggravato in argomento.

1.4 Omicidio plurimo

L'art. 589-bis C.P. prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni, anche lievi o lievissime, di una o di più persone. In tali casi, infatti, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo fermo restando il limite massimo di pena stabilito in diciotto anni.

1.5 Aspetti procedurali concernenti l'arresto in flagranza e il giudice competente

La [Legge 23 marzo 2016, n. 41](#), interviene anche sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure limitative della libertà personale ad iniziativa della P.G. stabilendo che per l'omicidio stradale, anche nella fattispecie semplice, sia sempre consentito l'arresto in flagranza di reato. Per l'ipotesi aggravata da guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,50 gr/l, ovvero 0,8 gr/l per i conducenti professionali di cui all'art. 186 bis, lett. b), c) e d) C.d.S.) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'arresto in flagranza di reato è, invece, sempre obbligatorio. In quest'ultimo caso, naturalmente, per potersi procedere secondo le disposizioni dell'art. 380 C.P.P., occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa, nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrano le condizioni, è comunque possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

L'art. 189, comma 8, C.d.S., come modificato dalla [legge 23 marzo 2016, n. 41](#), consente l'arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

In caso di fuga, fatto salvo quanto dall'art. 189, comma 8 bis, C.d.S., secondo le disposizioni dell'art. comma 6, C.d.S., l'arresto è sempre consentito.

Tutte le ipotesi delittuose previste dall'art. 589-bis C.P. appartengono alla competenza del Tribunale e sono perseguibili d'ufficio.

2. LESIONI PERSONALI STRADALI

Per effetto della riforma di cui alla [Legge 23 marzo 2016, n. 41](#), le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 C.P.

Infatti, mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'art. 590 C.P., per quelle gravi o gravissime si applica la nuova previsione dell'art. 590-bis C.P.

In base a tale norma, risponde del reato di lesioni stradali chiunque, per colpa, e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime. A tale fattispecie semplice sono annesse le pene della reclusione,

rispettivamente da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime (art. 590-bis c.1., C.P.). Come per l'ipotesi semplice dell'omicidio stradale, il reato Ã commesso da chiunque ponga in essere, sulla strada, condotte illecite violando le norme in materia di circolazione stradale, cagionando lesioni personali gravi o gravissime. reato di cui all'art. 590-bis C.P. prevede le medesime aggravanti di cui all'art. 589-bis C.P.

CosÃ, sono previste pene piÃ¹ gravi quando il reato sia commesso da conducente di veicolo a motore che guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica, nonchÃ© quando il conducente abbia posto in essere condotte particolarmente pericolose. Per ogni utile indicazione circa queste fattispecie aggravanti, si rinvia alle considerazioni sviluppate nei paragrafi 1.2 e 1.3 che trovano completa applicazione anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Come per l'omicidio stradale, significativi aggravamenti di pena sono previsti per il caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, quando il sinistro stradale abbia determinato il ferimento di piÃ¹ persone, una delle quali abbia riportato lesioni gravi o gravissime. In tali casi, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piÃ¹ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, anche se la pena non puÃ² superare sette anni.

2.1 Aspetti procedurali circa l'arresto in flagranza e il giudice competente

Anche per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la Legge 23 marzo 2016, n. 41, interviene sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure pre-cautelari limitative della libertÃ personale stabilendo che per il reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis C.P., nelle ipotesi aggravate da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, da specifiche condotte pericolose di guida ovvero dalla pluralitÃ delle vittime, sia sempre possibile l'arresto in flagranza di reato e ciÃ² anche a prescindere dalla pena concretamente irrogabile.

Secondo le disposizioni dall'art. 189, comma 8, C.d.S., come modificato dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41, tuttavia, l'arresto in flagranza di reato non Ã comunque possibile nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente da cui siano derivate le lesioni gravi o gravissime, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Naturalmente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 8-bis, C.d.S. in caso di fuga, secondo le disposizioni dell'art. 189 C.d.S., l'arresto Ã sempre consentito.

Il reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis C.P. appartiene alla competenza del Tribunale ed Ã perseguibile d'ufficio.

Il reato di lesioni stradali lievi e lievissime, che continua ad essere disciplinato dall'art. 590 C.P., invece, Ã perseguibile a querela di parte ed appartiene alla competenza del Giudice di Pace.

La perseguibilitÃ d'ufficio di tutte le ipotesi delittuose di cui all'art. 590-bis C.P. impone una rinnovata attenzione nell'attivitÃ di rilevamento e, ricostruzione del sinistro stradale, allo scopo di fornire al giudice ogni utile elemento per valutare la responsabilitÃ delle persone coinvolte.

3. AGGRAVANTI ED ATTENUANTI PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

L'omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravati dalla presenza delle seguenti circostanze specifiche:

- manca di patente, perchÃ© mai conseguita ovvero revocata o sospesa o situazioni assimilate
- veicolo senza assicurazione: per potersi configurare l'aggravante occorre che il veicolo sia condotto dal proprietario responsabile del reato stesso;
- fuga dopo l'incidente.

Naturalmente, la presenza delle circostanze aggravanti in argomento lascia impregiudicata la possibilitÃ di procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi di cui, rispettivamente, agli artt. 116, comma 15, 124, comma 4, 135, comma 7 e comma 12, 136-ter, commi 2 e 3, 193, comma 2, 218, comma 6, C.d.S. ovvero del reato di cui all'art. 189 C.d.S., le cui sanzioni sono applicate secondo le procedure ordinarie.

Rispetto agli illeciti amministrativi soprarichiamati non si ritiene siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 221 C.d.S. in materia di connessione obiettiva con un reato, atteso che la condotta illecita oggetto di sanzione amministrativa non costituisce presupposto per l'esistenza dei reati di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime.

L'omicidio stradale ed il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono puniti meno gravemente quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. In tali casi, infatti, la pena Ã diminuita fino alla metÃ.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 589 BIS E 590 BIS C.P.

La [Legge 23 marzo 2016, n. 41](#), Ã intervenuta anche sulle norme del Codice della Strada che riguardano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime.

Sul tema, nel segnalare un particolare rigore delle misure, richiesto dalla gravitÃ della situazione infortunistica nel nostro paese, si rappresenta che per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime Ã prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Infatti, l'art. 222, comma 2, C.d.S., come modificato dalla [Legge 23 marzo 2016, n. 41](#), stabilisce che a seguito della condanna, ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis C.P.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis C.P.), anche qualora sia disposta la sospensione condizionale della pena, il Prefetto del luogo in cui Ã avvenuto l'incidente disponga la revoca della patente di guida del condannato.

Per i titolari di patente straniera, in luogo della revoca, Ã disposta dal Prefetto l'inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente.

5. RITIRO E SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE

Significative modifiche riguardano anche le disposizioni di cui all'art. 223 C.d.S. in materia di sospensione cautelare della patente disposta dal Prefetto nelle more della definizione del giudizio per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

In particolare, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice di cui all'art. 589-bis, comma 1, C.d.S., Ã previsto che il

Prefetto disponga la sospensione provvisoria della validit  della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validit  della patente di guida pu  essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

Nei confronti del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il Prefetto del luogo della commessa violazione, in luogo della sospensione cautelare della patente, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo.

La disposizione, che ha l'evidente finalit  di impedire al conducente responsabile di gravi incidenti di continuare a guidare in attesa della definizione del giudizio sui reati a lui contestati, impone al Prefetto la valutazione della presenza di fondati elementi di evidente responsabilit  del conducente, che devono essere forniti dall'organo di polizia che ha proceduto al rilevamento del sinistro.

In tal senso, ferma restando l'esigenza di diretti contatti con le Prefetture UU.TT.GG. circa la definizione dei contenuti delle segnalazioni di incidente, appare comunque necessario che, in ogni caso di incidente stradale con morte o lesioni personali gravi o gravissime delle persone coinvolte, sia trasmessa a quegli Uffici la segnalazione dell'evento infortunistico, corredata da copia di verbali di contestazione di eventuali illeciti amministrativi connessi o correlati da ogni altro atto utile a definire la responsabilit  del conducente, nei confronti del quale viene fatta la segnalazione, per l'adozione della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida.

Essendo l'adozione del provvedimento del Prefetto gravata da esigenze cautelari particolarmente urgenti, la trasmissione della segnalazione deve essere fatta nel pi  breve tempo possibile. Ovviamente, nel caso in cui sia stata ritirata la patente nell'immediatezza del sinistro, gli atti relativi all'incidente, unitamente al documento ritirato, devono essere trasmessi al Prefetto entro il termine di dieci giorni.

5.1 Ritiro immediato della patente di guida

Secondo le disposizioni dell'art. 223, commi 1 e 2, C.d.S., in tutte le ipotesi di reato, soprarichiamate, l'agente o l'organo accertatore della violazione deve provvedere a ritirare immediatamente la patente della persona nei confronti della quale sussistono fondati elementi di evidente responsabilit  e la deve trasmettere al Prefetto entro dieci giorni.

La possibilit  di procedere al ritiro cautelare ed immediato del documento di guida, anche per le evidenti implicazioni in termini di limitazione della possibilit  di condurre tutti i veicoli, deve essere valutata con particolare attenzione e richiede comunque la contestazione immediata di eventuali illeciti amministrativi connessi o correlati.

In ragione della sua finalit  cautelare, in ossequio ad esigenze di certezza e di completezza dell'attivit  di indagine, la misura   applicabile solo quando, dall'evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessit  di ulteriori accertamenti, la responsabilit  del conducente coinvolto nell'incidente. In ogni altro caso, la patente non sar  ritirata immediatamente, salvo l'obbligo di segnalazione successiva al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Inoltre, nel caso di coinvolgimento di pi  conducenti, la patente sar  ritirata immediatamente solo ove sia possibile accertare senza ragionevole dubbio, sul luogo e nell'immediatezza dell'incidente, una responsabilit  esclusiva o prevalente del conducente nei confronti del quale viene disposta la misura, in ordine alla produzione dell'evento da cui deriva il reato di omicidio stradale o di lesioni personali. Perci , in caso di evidente concorso di responsabilit  da parte di pi  conducenti o di altri soggetti, la misura cautelare immediata non sar  disposta, fermo restando l'obbligo di segnalazione al Prefetto per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

6. ACCERTAMENTI MEDICI COATTIVI

La [Legge 23 marzo 2016, n. 41](#),   intervenuta anche sulle disposizioni degli artt. 224 C.P.P. e 359-bis C.P.P., prevedendo un significativo ampliamento delle facolt  e prerogative di accertamento medico concesse, rispettivamente, al Giudice ed alla polizia giudiziaria.

Infatti, in caso di rifiuto da parte dell'indagato di sottoporsi ad accertamenti medici utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in argomento, il giudice ovvero, nei casi d'urgenza, il Pubblico ministero, possono disporre che tali accertamenti medici siano effettuati in modo coattivo da parte della polizia giudiziaria delegata o procedente.

6.1 Accertamento coattivo dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti

In particolare, per quando di diretto interesse delle Forze di Polizia, si segnala che l'art. 359-bis C.P.P., come modificato dalla [Legge 23 marzo 2016, n. 41](#), stabilisce che nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis C.P. e 590-bis C.P., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e si ha fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell'accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, la polizia giudiziaria pu  chiedere al Pubblico ministero di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo.

La procedura sopraindicata deve essere attivata solo nel caso di rifiuto di effettuare accertamenti con etilometro ovvero presso presidi ospedalieri come disciplinati negli artt. 186   187 C.d.S. Infatti, ove il conducente coinvolto in incidente stradale non si rifiuti di effettuare gli accertamenti con le modalit  che le predette norme consentono di utilizzare agli organi di polizia stradale, non occorre intervenire secondo la nuova procedura di cui all'art. 359-bis, comma 3 bis, C.P.P.

Qualora sia opposto il rifiuto di effettuarli, il Pubblico ministero pu  disporre che l'accertamento sia svolto in modo coattivo. Il Pubblico ministero, nei casi d'urgenza, adotta oralmente un decreto di autorizzazione delle operazioni, che deve essere successivamente confermato per iscritto. Il provvedimento   sottoposto, comunque, alla convalida del giudice.

Del decreto con cui   disposto l'accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facolt  di assistervi, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 C.P.P.

Sulla base del provvedimento del Pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il pi  vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporre la persona al necessario prelievo o accertamento.

In tale circostanza, ove l'interessato opponga ulteriore rifiuto, avvalendosi, ove necessario, degli strumenti e dei soggetti di cui all'art. 348, comma 4, C.P.P., si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni quando ci  sia tecnicamente possibile, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 224 bis C.P.P..

Del compimento delle operazioni deve essere redatto un verbale delle operazioni svolte nel quale sar  dato atto dell'esito degli accertamenti, se conosciuto nell'immediatezza. Se l'accertamento non   stato possibile, nel verbale, dovranno essere indicati i motivi che l'hanno reso impossibile o sconsigliabile, eventualmente allegando la documentazione o certificazione sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario che era stato chiamato a procedervi.

Naturalmente, qualora il rifiuto opposto si concretizzi in atti idonei a configurare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 334 C.P., fermo restando la denuncia dell'interessato per tale reato e l'adozione delle conseguenti misure cautelari, nel rispetto dell'integrit  fisica e della dignit  dello stesso, si dovr  procedere secondo le evidenze, limitando, ove necessario, la libert  della persona per il tempo occorrente al compimento dell'accertamento coattivo.

Restano, naturalmente, impregiudicati la facolt  ovvero l'obbligo di procedere all'arresto in flagranza di reato, nei casi e secondo le indicazioni pi  sopra descritte.

Sul tema si richiama l'attenzione sull'esigenza di procedere nel rispetto scrupoloso delle eventuali indicazioni fornite dal Pubblico ministero e dai protocolli di sicurezza posti a tutela degli operatori di polizia e delle persone sottoposte ad indagini.

Resta in ogni caso salva la procedibilit  per i reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187 comma 8, C.d.S., per i quali sar  data notizia all'Autorit  giudiziaria nelle forme e nei modi consueti.

7. CONNESSIONE OBIETTIVA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI CON I REATI

La previsione della punibilit  d'ufficio del reato di lesioni personali gravi e gravissime richiede una rinnovata attenzione rispetto alla tematica della connessione obiettiva tra illeciti amministrativi e reati di omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime.

Secondo le disposizioni dell'art. 221 C.d.S., quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa non costituente reato, il giudice penale competente a conoscere del reato   anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Per aversi connessione, perci ,   necessario che la condotta costituente oggetto di contestazione amministrativa sia il presupposto anche per la previsione della colpa specifica oggetto dei reati sopraindicati. Le violazioni amministrative contestate in occasione del sinistro che non afferiscono al comportamento dal quale   derivato l'incidente, perci , non sono oggetto della procedura prevista dall'art. 221 C.d.S. ma seguono le regole ordinarie del Titolo VI del Codice della Strada.

La condizione ulteriore affinch , seconda la citata norma del Codice della Strada, si possa configurare connessione obiettiva   che per l'illecito amministrativo non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 C.d.S.

Pertanto, le violazioni amministrative accertate in relazione alla condotta tenuta dagli utenti della strada, coinvolti in un sinistro stradale che abbia avuto esito mortale o che abbia determinato lesioni gravi o gravissime, devono essere comunque oggetto di contestazione e verbalizzazione da parte degli organi di polizia stradale procedenti, nei termini e secondo le regole generali, allo scopo di consentire al trasgressore, anche se indagato per i reati sopraindicati, di definirli con il pagamento in misura ridotta, ove consentito.

Se l'illecito amministrativo viene definito con il pagamento, la procedura sanzionatoria amministrativa si conclude ed il giudice penale non ha alcuna competenza in materia: adesso, pertanto, non deve essere trasmesso il verbale di contestazione. Qualora, invece, il pagamento in misura ridotta non sia ammesso ovvero non sia stato effettuato nei termini previsti, il verbale deve essere trasmesso al giudice competente per i reati sopraindicati affinch  vi provveda nelle forme e modi indicati dall'art. 221 C.d.S.

Allo stesso modo si procede anche nel caso in cui sia presentata opposizione al verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, competente a conoscere la quale   sempre il giudice penale.

Allo scopo di rendere edotto il trasgressore che il ricorso in opposizione deve essere presentato al giudice penale competente, nei verbali di contestazione per illeciti amministrativi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime dovr  essere indicato che autorit  competente a ricevere il ricorso   il Tribunale che procede per i reati richiamati. Le procedure sopraindicate, secondo le indicazioni dell'art. 221 C.d.S. dovranno essere rispettate anche nel caso di illeciti amministrativi contestati in occasione di incidenti con lesioni lievi o lievissime in cui, anche dopo la redazione e notificazione del verbale di contestazione, sia presentata querela di parte.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

Allegato 1: *omissis*

Tabella riepilogativa delle sanzioni allegata alla circ. 25.3.2016 prot. n. 300/A/2251/16/124/68

Ipotesi delittuosa Riferimento normativo Pena principale Arresto in flagranza di reato Fermo di polizia giudiziaria

Procedibilità **Sospensione cautelare della patente** **Sanzioni amministrative accessorie** **Tempo minimo per conseguire nuova patente** Omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (diverse da quelle indicate nei casi seguenti). **Ipotesi base.** Articolo 589 bis, c. 1 c.p. Reclusione da 2 a 7 anni SI, facoltativo SI D'ufficio Fino a 3 anni (art. 223 c. 2 CDS) Revoca patente (art. 222 c. 2 CDS) 5 anni (10 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis; 12 anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Omicidio colposo da parte di conducenti [diversi da quelli di cui all'art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (**oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l**). Articolo 589 bis, c. 4 c.p. Reclusione da 5 a 10 anni SI, facoltativo SI D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS) Omicidio colposo da parte di conducente di cui all'art. 186 bis c. 1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l). Articolo 589 bis, c. 3 c.p. Reclusione da 8 a 12 anni SI, obbligatorio [art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.] SI D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS) Omicidio colposo da parte di conducente in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,5 gr/l - art. 186 c.2 lett. c) CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS). Articolo 589 bis, c.2 c.p. Reclusione da 8 a 12 anni SI, obbligatorio [art. 380, c.2, lett. m-quater) c.p.p.] SI D'ufficio

Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva)

Revoca patente

15 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS) Omicidio colposo da parte del conducente che commette una delle seguenti violazioni:
 • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS);
 • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS),
 • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS);
 • circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS);
 • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS);
 • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS);
 • sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS) Articolo 589 bis, c.5 c.p. Reclusione da 5 a 10 anni SI, facoltativo SI D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 10 anni (20 anni in caso di precedente condanna per i reati dell'art. 186, c.2, lett. b), c) e 2-bis, ovvero 187 cc. 1 e 1-bis CDS; 30 anni in caso di fuga art. 189 CDS - art. 222 c. 3 bis CDS) Omicidio colposo con morte di **più persone**, ovvero di una o più persone e di lesioni a una o più persone. Articolo 589 bis, c.8 c.p. Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 18 anni di reclusione SI, obbligatorio, o facoltativo a seconda delle violazioni riscontrate SI D'ufficio SI, durata variabile in relazione alle circostanze sopra indicate Revoca patente Durata variabile in funzione della ricorrenza dei casi sopra indicati (minimo 5 anni) Lesioni LIEVI o LIEVISSIME a seguito di qualsiasi violazione di norme di comportamento. Articolo 590, c.1 c.p. Reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro NO NO A querela di parte Fino a 3 anni Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca ove nell'incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l'effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1 bis CDS) Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS) Lesioni stradali LIEVI o LIEVISSIME di **più persone** Articolo 590, c.4 c.p. Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 5 anni di reclusione NO NO A querela di parte Fino a 3 anni Sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; revoca ove nell'incidente si accerti lo stato di ebbrezza (oltre 1,5 gr/l) ovvero l'effetto di stupefacenti (ai sensi degli artt. 186, c.2-bis e 187, c.1 bis CDS) Nei casi di revoca, 3 anni (Art. 219, c.3-ter CDS) Lesioni GRAVI con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti. **Ipotesi base.** Articolo 590 bis, c.1 c.p. Reclusione da 3 mesi a 1 anno NO NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVI stradali provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all'art. 186 bis, c. 1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (**oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l**) Articolo 590 bis, c.4 c.p. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. ann i in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVI provocate da conducenti di cui all'art. 186 bis, c. 1, lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (**oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l**) Articolo 590 bis, c.3 c.p. Reclusione da 3 a 5 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVI provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico **oltre 1,5 gr/l** (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) Articolo 590 bis, c.2 c.p. Reclusione da 3 a 5 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186, c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVI stradali di **più persone** Articolo 590 bis, c.8 c.p. Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare 7 anni di reclusione Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate

Lesioni GRAVI cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni:

• velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS);
 • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS),
 • attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS);
 • circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS);
 • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS);
 • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS);

• sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS). Articolo 590 bis, c.4 c.p. Reclusione da 1 anno e 6 mesi NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVISSIME stradali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale diverse da quelle indicate nei casi seguenti. **Ipotesi base** Articolo 590 bis, c.1 c.p. Reclusione da 1 a 3 anni NO NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti [diversi da quelli di cui all'art. 186 bis, c.1, lett. b), c) e d) CDS] in stato di ebbrezza alcolica (**oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l**) Articolo 590 bis, c.4 c.p. Reclusione da 2 a 4 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVISSIME provocate da conducenti di cui all'art. 186 bis, c.1. lett. b), c) e d) CDS in stato di ebbrezza alcolica (**oltre 0,8 ma non oltre 1,5 gr/l**) Articolo 590 bis, c.3 c.p. Reclusione da 4 a 7 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) SI D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVISSIME provocate da conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico **oltre 1,5 gr/l** (art. 186, c.2, lett. c) CDS) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) Articolo 590 bis, c.2 c.p. Reclusione da 4 a 7 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) SI D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS) Lesioni GRAVISSIME stradali di pi persone Articolo 590 bis, c.8 c.p. Pena prevista per la pi grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non pu superare 7 anni di reclusione Aspetti procedurali corrispondenti alle violazioni riscontrate

Lesioni GRAVISSIME cagionate per colpa da conducente responsabile di una delle seguenti violazioni:

• velocit oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana (art. 142 CDS);

• velocit di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana (art. 142 CDS),

• attraversamento con semaforo rosso (art. 146, c.3 CDS);

• circolazione contromano (artt. 143, 176 CDS);

• inversione del senso di marcia in prossimit di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS);

• sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali (art. 148 CDS);

• sorpasso in presenza di linea continua (art. 146 CDS). Articolo 590 bis, c.5 c.p. Reclusione da 2 a 4 anni NO, salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, c.8 CDS) NO D'ufficio Fino a 5 anni (prorogabile a 10 anni in caso di condanna non definitiva) Revoca patente 5 anni (10 anni in caso di condanna precedente per art. 186. c.2, lett. b) o c) ovvero 187 CDS; 12. anni in caso di fuga per art. 189 CDS)

- Spataro

Hai letto: [Omicidio stradale per gli enti che curano i tratti stradali ?](#)

Approfondimenti: [Omicidio stradale](#) > [Civile](#) > [Assicurativo](#) > [Comuni](#) > [Manutenzione strade](#) > [Circolare](#) > [Dipartimento](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)